



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Ufficio VI Ambito territoriale di Roma

Via Frangipane, 41 – 00184 Roma – 0677391

P.E.C.: usprm@postacert.istruzione.it

P.E.O.: usp.rm@istruzione.it

sito: <http://www.atpromaistruzione.it>

IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 241/90 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;
- VISTO** il D.P.R. 445/2000;
- VISTO** il D.lgs. n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale;
- VISTO** il Codice della Privacy così come novellato dal D.lgs. 101/18;
- VISTA** l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo;
- VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle “Modalità e termini di presentazione delle istanze” per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;
- VISTE** l’O.M. n. 60 del 10.7.2020 ed in particolare l’art. 4, commi 1 e 2 contenenti “*Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64*” e la Circolare esplicativa del MI prot. 0001550 del 4.09.2020 che dispongono - a pena di esclusione - che “*riguardo alla classe di concorso A55 (...) gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell’allegato E di cui al decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale.*”;
- TENUTO CONTO** che l’art. 6, comma 4, dell’OM 60/2020 e l’art. 2, comma 11, del Decreto Dipartimentale n. 858/2020, dispongono che “*gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie*”;

TENUTO CONTO che l'art. 8, comma 7, dell'OM 60/2020 dispone che *“L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate” con tutte le conseguenze di cui ai successivi commi 8-10”*;

DATO ATTO degli accertamenti della mancanza del predetto requisito del servizio specifico degli aspiranti in allegato, inseriti nella GPS II fascia per la c.d.c. AN55 – Violoncello nella scuola secondaria di II grado sia da parte delle istituzioni scolastiche che a seguito di successivi controlli da parte di quest'ufficio, in conseguenza di chiarimenti ministeriali;

VISTO il proprio provvedimento prot. AOOUSPRM n. 19374 del 2.9.2020 con il quale si è disposta la pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le supplenze e successivi provvedimenti di rettifica ed integrazione;

RITENUTO NECESSARIO intervenire ulteriormente in autotutela a modifica e integrazione del D.D. prot AOOUSPRM n. 19374 del 2.9.2020

DISPONE

Sono rettificata le graduatorie già pubblicate con D.D. prot. AOOUSPRM n. 19374 del 2.9.2020 con conseguente esclusione dalla GPS II fascia per la c.d.c. AN55 – Violoncello nella scuola secondaria di II grado degli aspiranti di cui all'allegato elenco, non essendo i medesimi in possesso del servizio specifico richiesto quale requisito d'accesso, ai sensi dell'art. 4 dell'O.M. 60/2020.

Si precisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE
Rosalia Spallino

- *Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di Roma e provincia*
- *All'Albo on-line*